

documenti, e qualora ciò venisse fatto la superiore istanza non vi dovrà avere alcun riguardo.

I ricorsi contro i decreti tanto della prima, che della seconda istanza devono prodursi in iscritto o dimettersi a protocollo verbale presso il rispettivo Giudizio reale, e munirsi delle rubriche necessarie per la partecipazione da farsene alle parti.

I ricorsi presentati direttamente alla seconda o alla terza istanza, saranno senz' altro respinti. Potranno invece prodursi immediatamente al tribunale di appello, e quando ciò non bastasse anche alla suprema corte di giustizia, reclami per ritardi delle prime istanze in affari concernenti i pubblici libri.

Questa è la teoria già portata dalle leggi generali sui ricorsi, quindi non fa d'uopo occuparsene ulteriormente.

§. 157.

Il termine per la produzione del ricorso è di giorni quattordici, comincia a decorrere dal giorno prossimo successivo a quello dell'intimazione del decreto, e termina col giorno in cui il ricorso fu presentato, oppure se il ricorso è il primo atto e si tratti di luogo diverso, col giorno in cui fu inviato colla posta. Non è ammessa nè proroga, nè restituzione in intero.

Anche quì si seguirono le massime delle più recenti leggi austriache in affari che vogliono essere trattati con sollecitudine, e quindi come nel regolamento per l' Ungheria (§. 143) si escluse e la proroga e la restituzione in intero. Solamente quanto alle parti mancanti d' una previa cognizione dell' affare, e, perchè lontane dal luogo del Giudizio, obbligate ad inviare i loro ricorsi col mezzo della posta non si trovò d' imputare il tempo che corre tra la spedizione e l' arrivo del ricorso, giacchè indipendente del tutto dalla loro volontà, e giacchè in caso diverso non rade volte la distanza